

Cass. civ. sez. I - 12 settembre 2005 n. 18109 - Pres. Cappuccio - Est. Panebianco - P.M. Carestia - A.G. c. Comune di Fondi.

### **Contrassegno di assicurazione - illeggibile – applicazione art. 181 Cod. strad. - equivalenza all'ipotesi della mancata esposizione.**

*Chiunque espone un contrassegno di assicurazione illeggibile e che non consente ai Vigili accertatori di verificare la regolarità del contrassegno, anche se l'assicurazione è stata regolarmente stipulata, è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 181 Cod. strad.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con ricorso depositato in data 12.11.1999 A.G. proponeva opposizione avanti ai Tribunale di Roma avverso il verbale n. 524558 della Polizia Municipale di Roma notificato il 18.10.1999 con cui le era stata contestata la violazione dell'art. 181 Cod. strad. in quanto, quale proprietaria dell'auto tg. ... il giorno 17.10.1999 aveva esposto il tagliando assicurativo Assitalia non leggibile. Il Comune non si costituiva.

All'esito del giudizio il Giudice unico con sentenza del 21.5-23.6.2001 rigettava la opposizione, compensando le spese. Osservava che, l'art. 181 Cod. strad., imponendo l'obbligo di esporre sugli autoveicoli il contrassegno attestante il pagamento relativo all'assicurazione obbligatoria e dovendo la *ratio* individuarsi nell'esigenza di consentire ai vigili accertatori di verificare la regolarità del contrassegno, trovava applicazione anche nell'ipotesi, come quella in esame, di illeggibilità del contrassegno. Rilevava inoltre che non assumeva rilievo la circostanza che l'autovettura si trovasse in una strada privata e non poteva ritenersi quindi in circolazione ai sensi dell'art. 122 Cod. strad., attesa la genericità della deduzione e considerato che la norma non autorizza una tale interpretazione.

Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione A.G. deducendo un unico motivo di censura. La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE - Con l'unico motivo di ricorso A.G. denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 181 Cod. strad. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Sostiene che il Giudice non ha considerato adeguatamente che il contrassegno era regolarmente esposto sul parabrezza e che l'accertamento era avvenuto nella oscurità della sera (17.10.1999 alle ore 20,40) ed inoltre che erroneamente ha ritenuto applicabile la norma contestata (art. 181 Cod. strad.) anche in una ipotesi come quella in esame di scarsa leggibilità per l'esposizione del contrassegno ai raggi solari. Lamenta altresì che non abbia considerato che il giorno successivo aveva fornito la prova della validità dell'assicurazione. La censura è infondata.

L'esposizione di un contrassegno non leggibile dell'assicurazione equivale indubbiamente alla ipotesi della sua mancata esposizione, non potendosi ritenere che tale previsione sia stata rispettata in mancanza delle necessarie indicazioni riguardanti l'identificazione del veicolo ed il giorno di scadenza.

Correttamente pertanto il Giudice di merito ha rigettato l'opposizione sul rilievo che anche in tale ipotesi, al pari di quella della mancata esposizione, viene disattesa la finalità della norma (art. 181 Cod. strad.), costituita dall'esigenza di porre gli organi accertatori nelle condizioni di verificare immediatamente la regolarità del contrassegno esposto e, di conseguenza, della posizione assicurativa del proprietario.

Del pari infondata è l'ulteriore deduzione, espressa sotto il profilo del difetto di motivazione, con cui viene lamentata la mancata valutazione da parte del Tribunale della circostanza, evidenziata in quella sede, relativa alla scarsa visibilità esistente all'atto dell'accertamento in considerazione dell'ora in cui esso è avvenuto (alle 20,40 del 17.10.1999).

L'omesso esame di un fatto è riconducibile nell'ambito del difetto di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 Cod. proc. civ., e comporta la Cassazione della sentenza solo allorché tale omissione possa essere decisiva e cioè tale da determinare con certezza, e non già solo in termini di probabilità, una diversa decisione.

Ma la censura, così come esposta, è a tal fine tutt'altro che puntuale, non essendo stato precisato se avanti al Tribunale fosse stato dedotto e richiesto di provare che la zona non fosse artificialmente illuminata in modo sufficiente. Precisazione questa certamente necessaria per valutare la decisività della circostanza relativa all'ora dell'accertamento che da sola, vale a dire senza gli ulteriori elementi idonei a chiarire l'effettiva situazione di fatto, non può ritenersi esaustiva per pervenire ad una decisione diversa da quella adottata.

Né rileva, ai fini della configurabilità della violazione in esame, che il giorno successivo la ricorrente avesse mostrato ai vigili la documentazione comprovante l'esistenza di una valida assicurazione, non essendo in discussione la mancata copertura assicurativa ma la distinta ipotesi della mancata esposizione del relativo contrassegno (cui è assimilabile come si è già sottolineato l'esposizione di un contrassegno illeggibile) che può ovviamente ravvisarsi anche in presenza di una tale copertura. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla è dovuto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.

P.Q.M. la Corte suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

### **Contrassegno assicurativo illeggibile. Si applica la sanzione prevista dall'art. 181 del Codice della strada.**

La sentenza della Suprema Corte sez. I civile n. 18109 del 12.09.2005 ci lascia molto perplessi e quindi il commento che segue:

#### **Esame del problema.**

1) L'Art. 181 Cod. strad. stabilisce che è fatto l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro del parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione, obbligatoria.

Per esaminare questo articolo che è molto chiaro, bisogna fare riferimento alle disposizioni di carattere generale riportate nell'art. 194 Cod. strad. che riferisce: "in tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che, da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali dell'art. 1 della legge 689 del 24.11.1981".

Questo articolo al secondo comma riferisce testualmente “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto in casi e per i tempi in essi considerati”.

Stabiliti questi punti chiave e questi principi previsti dal codice e dal legislatore non vi sono assolutamente e non vi possono essere interpretazioni diverse.

La Suprema Corte è andata oltre quello che è stato sempre l'orientamento generale in materia di tassatività delle norme e delle sanzioni amministrative.

L'art. 181 del Codice della Strada non contempla ipotesi diverse se non quella prevista in cui si dice che deve esporsi il contrassegno assicurativo.

### **Commento alla sentenza.**

Con la sentenza che si annota, la Corte ha stabilito che anche l'esposizione di un contrassegno dell'assicurazione non leggibile equivale all'ipotesi alla mancanza di contrassegno. Tale caso, volendo rifarci alle norme riportate e a quanto espressamente, sempre affermato dal Supremo Collegio circa la tassatività dell'applicazione delle sanzioni amministrative, è un caso non espressamente considerato dalla legge dall'art. 181.

Questo giudicato ha una sostanziale rilevanza in quanto, molto spesso, come nel caso in esame, si emettono delle sentenze che stabiliscono un nuovo caso di punizione non previsto dalla norma di cui all'art. 181 Cod. strad. e si legittima il comportamento dell'operatore che applichi la sanzione prevista dall'art. 181 Codice della Strada di fronte ad un contrassegno esistente, ma non leggibile a causa di condizioni particolari.

È vero che la finalità contenuta nella norma dell'art. 181 è costituita dall'esigenza da parte della Polizia della strada di verificare la regolarità del contrassegno esposto e della posizione assicurativa del veicolo, ma è pur vero che nel caso in esame l'assicurazione esisteva ed il contravvenuto non poteva incorrere in una sanzione amministrativa.

Questo apprezzamento del legislatore nei confronti dell'accertatore non viene condivisa dal sottoscritto, in quanto gli organi, accertatori avrebbero dovuto annullare il verbale, in regime di autotutela, nel momento in cui il contravventore aveva dimostrato di possedere un regolare contrassegno di assicurazione e non giungere innanzi alla Suprema Corte per fatti di così scarsa entità.

La norma contenuta nell'art. 181 è la mancata esposizione del contrassegno, quindi l'omissione di un dovere, che è cosa ben diversa rispetto all'esposizione del contrassegno che è divenuto illeggibile, per ragioni anche di esposizione al sole e, quindi, di cancellazione dei dati, della data di scadenza e del numero di targa dell'autoveicolo.

Riteniamo che la Cassazione è andata oltre i suoi doveri circa l'esame di legittimità della norma, in quanto la Cassazione ha sempre stabilito un orientamento quasi costante circa la tassatività dell'applicabilità della sanzione amministrativa.

In questo caso, invece, ha fatto delle affermazioni così drastiche tali da ritenere “che l'esposizione del contrassegno sbiadito o non leggibile equivale alla mancata esposizione del contrassegno”.

Tale affermazione ha fatto scalpore e naturalmente si continuerà a citare questo caso, perché, in precedenza, la Cassazione ha sempre evitato di creare delle nuove fattispecie giuridiche, come il caso della sentenza, che si annota, in quanto la norma all'art. 181 non prevede la fattispecie in esame non potendo il potere giudiziario, creare nuove fattispecie riservate al legislatore.

Volendo rimanere al fatto di causa bisogna tenere presente la circostanza che la vettura si trovava in una via privata, non in circolazione, quindi posteggiata alle ore 20.40 del 17.10.2005 quindi in un' ora quasi notturna e non facilmente leggibile il contrassegno.

Si legge nella motivazione “che il giorno successivo il ricorrente aveva fornito la prova della dell'assicurazione” e tale considerazione non è stata presa in esame né dagli organi di controllo né dalla Suprema Corte.

Ci meraviglia come mai gli organi di Polizia che dovrebbero essere molto attenti a tale principio ed esaminare queste circostanze in maniera molto oculata, non abbiano provveduto ad annullare il verbale di contestazione in un regime di autotutela.

La Suprema Corte in sede di decisione avrebbe dovuto considerare l'omesso esame del fatto riconducibile nell'ambito del difetto della motivazione del Giudice di Pace *ex art. 360 n 5 Cod. proc. civ.*

L'omesso esame avrebbe comportato la Cassazione della sentenza del primo Giudice, perché tale omissione non può essere decisiva tanto da determinare con certezza i termini del problema perché, nella comune esperienza, per affermare che un contrassegno illeggibile porta alla mancanza del contrassegno, è necessario che ci sia abbastanza luce, e che l'operatore sia in condizioni di accertare che il contrassegno è illeggibile.

Questo non è stato fatto dagli organi che hanno operato e quindi la Cassazione avrebbe dovuto decidere in maniera diversa.

Per fare una similitudine, la mancata esibizione della patente perché momentaneamente non in possesso non equivale a guida senza patente, in quanto la persona alla quale viene richiesta può esibirla successivamente e la persona non viene sottoposta ad alcuna contravvenzione per guida senza patente.

Se ci fosse stata diligenza, da parte degli organi accertatori, non si sarebbe giunti a questa sentenza da cui dissentiamo chiaramente, in quanto il contrassegno, illeggibile, non equivale a mancanza di assicurazione e tale fattispecie giuridica non è prevista dall'art. 181 Cod. strad. ma è creata una fattispecie creata espressamente da questa sentenza ci auguriamo che tali pronunce non siano ripetibile in altri casi.

Quanto affermato dalla Cassazione non è stato accertato innanzi al Giudice di pace ed, in particolare, se la zona era sufficientemente illuminata, in quanto il cittadino prova soltanto di avere esposto il contrassegno sull'auto, mentre deve essere l'organo accertatore a provare che in quella strada non vi era abbastanza illuminazione e non soltanto, che era il giorno 17.10.1999 h. 20.40 perché è noto che nel mese di ottobre, vi è poca illuminazione a quell'ora, ma è anche evidente che l'oscurità possa essere determinata dalle condizioni meteorologiche avverse e diverse.

Quindi l'inversione dell'onere della prova non poteva essere a carico del ricorrente, ma avrebbe dovuto, l'accertatore, dare la prova della mancata luminosità della strada, tale da determinare con certezza una condizione anormale per l'accertamento della contravvenzione, la diligenza avrebbe preteso che l'organo accertatore invitasse il proprietario del veicolo a farsi esibire leggibile contrassegno.

### **Conclusioni.**

Concludendo l'affermazione della Cassazione secondo cui un contrassegno illeggibile equivale alla mancanza dell'assicurazione è molto grave, in quanto l'esposizione esisteva ed è stata solo la poca diligenza dell'accertatore e dell'amministrazione a rilevare la contravvenzione e quindi la sanzione amministrativa che poi ha dato adito al ricorso per Cassazione.

Dissentiamo pertanto da tale pronunciato e ci auguriamo che la Suprema Corte con l'orientamento che ha sempre avuto circa la tassatività dell'applicazione della sanzione amministrativa non abbia a ripetere in futuro la possibilità di creare fattispecie punitive nuove, riservate soltanto al legislatore.

**Francesco MOLFESE - Monica PIRELLI**